

Mancata produzione dell'avviso – Cass. n. 31845/2022

Prova civile - documentale (prova) - lettere missive - procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Lettera raccomandata - Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento - Necessità - Mancata produzione dell'avviso - Assenza giustificazioni da parte del mittente ovvero assenza prova della consegna della raccomandata - Contestazioni - Valutazioni del giudice di merito.

Il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31845 del 27/10/2022 (Rv. 666041 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335

Corte

Cassazione

31845

2022